



UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI ACAYA E DI ROCA



CITTÀ DI MELENDUGNO

CITTÀ DI VERNOLE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale
Data: 27.02.2009

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dr. Antonio Antonica

Deliberazione della Giunta dell'Unione

n. 4 data: 27.02.2009

OGGETTO: Procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42 /2004 come s.m.i. – Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Vernole e l'Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca.

L'anno duemilanove il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 9,00 nella sala delle adunanze presso la sede municipale del Comune di Melendugno sito in Via San Nicola 6, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. L. Roberto Feline, nella sua qualità di Presidente dell'Unione.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presenti	Assenti
1) FELLINE Luigi Roberto	X	
2) GIAUSA Marino	X	
3) MELE Walter	X	
4) MANGIONE Mario		X
5) PASTORE Mirko Luigi	X	
4) GRAVILI Maurizio	X	

Presenti n 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr. Antonio Antonica.

Il Presidente dell'Unione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta dell'Unione constatato che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri

Regolarità tecnica:	Regolarità contabile:
Parere Favorevole	Parere
Addi: <u>26.02.2009</u>	Addi :
Il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Salvatore Petrachi f.to all'originale	Il Responsabile di Ragioneria Rag. Antonio Nahi

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: “Procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 come s.m.i. – Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Vernole e l’Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca”.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Premesso che:

- le modifiche apportate al d.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (da ora in avanti Codice) - dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione al paesaggio” - e dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, attribuiscono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alle Regioni che possono sub delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, ovvero Comuni);
- la Regione Puglia con l’approvazione della legge urbanistica regionale 27 luglio 2001, n. 20 all’art. 23 - recante “Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica” – aveva già stabilito espressamente che “l’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: l’autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all’art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni”;

Preso atto che:

- per quanto qui interessa, l’art. 146 comma 6 del Codice, a seguito della modifica intervenuta, stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l’art. 159, comma 1 dello stesso Codice è stato ulteriormente modificato dapprima dall’art. 4-quinquies della legge n. 129/2008 e successivamente dal decreto legge n. 207/2008 (cd. “mille-proroghe” recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”) in base al quale il termine del 31.12.2008 è stato prorogato al 30.06.2009; pertanto, a seguito della modifica intervenuta l’articolo citato:
 - chiarisce e definisce il procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da applicare fino al 30 giugno 2009;
 - stabilisce che le Regioni provvedano, entro il 30 giugno 2009, a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all’art. 146, comma 6, dello stesso Codice, apportando, in conseguenza di tale verifica, le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata;
 - prevede, inoltre, che la mancanza di tale adempimento da parte delle Regioni, determina la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere alla stessa data del 30 giugno 2009, con conseguente illegittimità da parte degli Enti interessati a esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;

Valutato che in attuazione della normativa statale, sulla base delle considerazioni sopra espresse e al fine di consentire agli Enti locali di continuare nell’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia necessario assicurare la netta distinzione tra l’organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico e lo Sportello unico per l’edilizia che gestisce l’attività accertativa di conformità alle normative e alla pianificazione che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

Considerato che:

- l'art. 146, comma 6 del Codice stabilisce espressamente che la delega dell'esercizio della funzione de qua, per i rispettivi territori, può interessare anche forme associative e di cooperazione tra enti locali;
- il Comune di Vernole ed il Comune di Melendugno hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata "Terre di Acaya e Roca" il cui Statuto prevede, all'art. 8, lett. Z), tra le funzioni di tale aggregazione, tra l'altro, la gestione dei servizi dell'ufficio tecnico, urbanistico ed espropri;
- la delega delle funzioni inerenti il rilascio del parere paesaggistico è pertanto già attuata in quanto compresa nella sopra richiamata individuazione dei servizi e che pertanto può essere formalmente trasferita all'Unione con la procedura prevista dall'art. 9 dello Statuto dell'Unione che prevedono l'intervento del Consiglio dell'Unione per il programma, le modalità ed i termini dei trasferimenti di competenze, nonché dei Consigli Comunali per la formulazione degli atti di indirizzo che devono essere recepite con apposita deliberazione delle rispettive Giunte Comunali;
- l'Unione dei Comuni ha già attivato la procedura per la completa attivazione di tale servizio giusta deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 20.02 u. s.;
- nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo complesso di cui innanzi ed al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 146, co. 6 del Codice, è opportuno sottoscrivere apposito protocollo d'intesa tra il Comune di Vernole e l'Unione finalizzato allo scopo, che stabilisca altresì alcuni principi guida nello svolgimento anticipato di tale servizio quali:
 - a) la collaborazione tra i due Enti per l'attuazione della disposizione prevista dal Codice per la differenziazione delle procedure, nel solco della associazione tra i due Enti già attuata con la costituzione dell'Unione ;
 - b) la assoluta mancanza di aggravio per i cittadini, in quanto vengono già riscossi i diritti di segreteria di cui al D. L. n. 8/93 convertito dalla L. n. 68/93;

Visto che, al fine di dare attuazione alle novellate disposizioni di cui agli artt. 146, comma 6 e 159, comma 1 del Codice, il Comune di Vernole e l'Unione possono, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo di cui innanzi, stipulare un protocollo d'intesa qui allegato e ritenuto parte integrante del presente provvedimento, diretto ad una anticipata forma di collaborazione nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica individuando - per le motivazioni sopra indicate - all'interno dell'organico dell'Unione l'unità che provvederà al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi per il Comune di Vernole;

RITENUTO che tale attività incrementi e valorizzi le funzioni dell'Unione come forma di collaborazione per l'ottimizzazione dell'azione amministrativa e garantisca pienamente la ratio legislativa che vuole una netta distinzione e separazione tra organi che adottano provvedimenti amministrativi all'interno del procedimento teso al rilascio dei permessi a costruire di cui al D. Lgs. 380/2001;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa;

PRESO ATTO che il Comune di Vernole ha già approvato analogo provvedimento;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 D. lgs. N. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, volto a regolare i rapporti tra il Comune di Vernole e l'Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca" in merito alla collaborazione nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica de qua nelle more del perfezionamento del più ampio iter amministrativo previsto per l'attivazione dello stesso quale servizio dell'Unione medesima per tutti i Comuni aderenti;
- 2) di individuare, conseguentemente, nella struttura tecnica dell'Unione l'ufficio competente in merito all'attività istruttoria e rilascio delle istanze di autorizzazione paesaggistica interessanti il territorio comunale di Vernole;
- 3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.